

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)596

Vol. 1978/0228

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

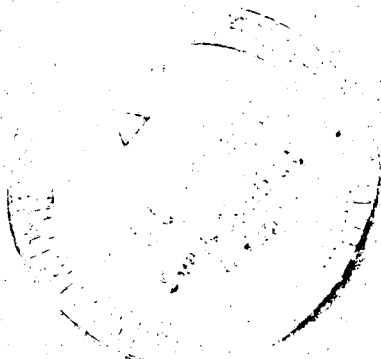
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 596 def.

Bruxelles, 15 novembre 1978

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa ad un progetto di Convenzione internazionale
sulla lotta contro la diffusione delle principali ma-
lattie trasmissibili dei pesci



COM(78) 596 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**relativa ad un progetto di Convenzione internazionale
sulla lotta contro la diffusione delle principali ma-
lattie trasmissibili dei pesci**

1. Una convenzione internazionale sulla lotta contro la diffusione delle principali malattie dei pesci è in elaborazione sotto il patrocinio della FAO o dell'UIE. La Convenzione comporta un dispositivo generale ed allegati tecnici. Nel dispositivo sono precisati, fra l'altro, gli obblighi fondamentali delle parti contraenti, le condizioni sanitarie per il traffico internazionale dei pesci e delle uova di pesce, le condizioni di certificazione e le disposizioni finanziarie; è inoltre prevista la costituzione di un Segretariato e di un Comitato scientifico consultivo. Gli allegati tecnici recano, fra l'altro, i modelli di certificato, le istruzioni per il relativo rilascio degli stabilimenti di piscicoltura, i metodi di isolamento e di identificazione degli agenti patogeni, l'elenco delle malattie da prendere in considerazione:
2. La prima consultazione governativa su un progetto di Convenzione ha avuto luogo a Aviemore (Scozia) nell'aprile 1972. Una seconda consultazione si è avuta a Parigi nel gennaio 1977. Al termine di quest'ultima è stato espresso il parere che non era necessario né opportuno convocare una terza consultazione per il dispositivo generale, mentre si dovranno probabilmente intraprendere ulteriori lavori per gli allegati tecnici. E' stato confermato che l'obiettivo ultimo era l'approvazione definitiva della Convenzione da parte di una conferenza di plenipotenziari. E' stata parimenti adottata una raccomandazione che invitava le delegazioni a consultare i rispettivi governi per accertare quale di essi fosse interessato ad accogliere una tale conferenza. Dati i termini di tempo necessari per la convocazione della conferenza, i partecipanti alla consultazione si sono volti al problema delle misure transitorie ed hanno raccomandato che il contenuto della Convenzione e soprattutto i certificati sanitari e le procedure di certificazione vengano integrati nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE, che ha valore di raccomandazione.

.../...

3. Alla seconda consultazione governativa, il delegato del Regno Unito ha dichiarato quanto segue:

" In qualità di rappresentante del paese che attualmente detiene la presidenza del Consiglio delle Comunità europee, desidero precisare che la materia coperta da questo progetto di Convenzione è materia di interesse comunitario per la quale si prospetta una regolamentazione comunitaria. Vorrei pertanto riservare la possibilità per la Comunità di comunicare in un secondo tempo le sue osservazioni sul progetto di Convenzione. E' questo il contesto nel quale dovrebbero essere comprese le osservazioni degli Stati membri della Comunità".

4. La Convenzione attualmente elaborata dalla FAO e dall'UIE è stata motivata dalla necessità, dovuta al sempre più intenso traffico internazionale di pesci e di uova di pesce, di stabilire condizioni sanitarie per tale traffico onde evitare la diffusione delle malattie trasmissibili. La Convenzione ha lo scopo di agevolare gli scambi internazionali e al tempo stesso di creare una cooperazione internazionale per lo studio, la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle principali malattie trasmissibili dei pesci.

5. La Commissione condivide il punto di vista della FAO e dell'UIE circa la necessità di stabilire misure intese ad evitare la diffusione delle malattie in un settore economico in espansione ed approva di conseguenza l'iniziativa in oggetto; essa ritiene tuttavia che, per quanto riguarda la Comunità, l'attuazione di un mercato unico basato sulla liberalizzazione degli scambi interni, su un atteggiamento comune nei confronti dei Paesi terzi e sull'applicazione di norme sanitarie che permettano di evitare la diffusione delle malattie contagiose in occasione di detti scambi e di dette importazioni, potrà essere conseguita più efficacemente con una regolamentazione comunitaria del settore, regolamentazione che potrebbe essere meglio adattata alle strutture amministrative degli Stati membri, alla loro situazione sanitaria, alla patologia ed alle condizioni epizootologiche particolari esistenti nella Comunità e costituirebbe di conseguenza uno strumento più duttile per la soluzione dei problemi che quest'ultima deve affrontare. In tal senso si sono anche pronunciati i delegati degli Stati membri nella riunione del 7 giugno 1977.

Il Consiglio, nella Risoluzione del 12 marzo 1968 relativa alle misure comunitarie da adottare nel settore veterinario (GU n. C 22 del 18.3.1968), aveva peraltro già previsto l'elaborazione di una regolamentazione comunitaria in materia e la Commissione intende intraprendere al più presto gli studi opportuni.

.../...

6. Si noti inoltre che il progetto di Convenzione comporta principi, disposizioni e procedure che non corrispondono a quelli contenuti nelle regolamentazioni sanitarie già applicate dalla Comunità. L'eventuale adesione della Comunità alla Convenzione dovrebbe di conseguenza essere subordinata a due presupposti essenziali:

- La Convenzione deve ammettere l'adesione della Comunità come tale e considerarla a tal fine come entità avente capacità per ogni atto ed obbligazione;
- gli scambi intracomunitari devono poter essere disciplinati da disposizioni comunitarie particolari.

7. Tenuto conto di quanto enunciato al punto 5, è incontestabile che, anche in assenza di una regolamentazione effettiva, la materia trattata nel progetto di Convenzione rientra nella competenza comunitaria. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare la sentenza nella causa 22/70 AETR e il parere 1/76), gli Stati membri devono dunque adottare una posizione comune e non possono più, dal momento in cui la Comunità ha deciso di trattare il problema per conseguire uno scopo definito dal trattato, assumere individualmente o collettivamente impegni nei confronti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali.

Ciò evidentemente non esclude che gli Stati membri partecipino ai lavori;

anzi, una stretta collaborazione tra i servizi delle istituzioni comunitarie e gli Stati membri sarà di grande utilità nello studio delle soluzioni che verranno presentate alla FAO e all'UIE secondo una procedura da determinare.

8. Tenuto conto di quanto precede e del fatto che deve essere intrapreso a livello comunitario uno studio sulla materia in oggetto della Convenzione nell'intento di una normativa comunitaria, per il momento la Comunità non può pronunciarsi validamente sui diversi articoli e sugli allegati tecnici della Convenzione stessa, né definire la propria posizione ai fini di una adesione eventuale.

La Commissione trasmetterà al più presto alla FAO e all'UIE le osservazioni essenziali contenute nella presente comunicazione.